

STATUTO

**PRISM IMPRESA SOCIALE
S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ENNA EN VIA FALAUTANO SN

Numero REA: EN - 424369

Codice fiscale: 92057680859

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-11-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "C" al n. 5633 di repertorio e n. 4076 di raccolta---
STATUTO DELL'IMPRESA SOCIALE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMI-
-----TATA-----
-----"PRISM IMPRESA SOCIALE S.R.L."-----
-----TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----
ART. 1 (DENOMINAZIONE) - E' costituita, ai sensi del Decreto
Legislativo del 03 luglio 2017 n. 112 (d'ora in avanti, per
brevità "Decreto"), **una impresa sociale** società a responsabi-
lità limitata denominata "**PRISM IMPRESA SOCIALE S.R.L.**", ove
PRISM è l'acronimo di "Promozione Internazionale Sicilia -
Mondo".-----
ART. 2 (SEDE) - La società ha sede in **Enna**, all'indirizzo ri-
sultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Re-
gistro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposi-
zioni di attuazione del codice civile.-----
Con decisione dell'Organo Amministrativo la società potrà tra-
sferire la sede all'interno dello stesso Comune, istituire e
sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche
altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è neces-
saria la decisione dei soci, adottata mediante delibera assem-
bleare.-----
ART. 3 (DURATA) - La durata della società è stabilita fino al
31 dicembre 2070. Essa potrà essere prorogata o anche antici-
patamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.--
-----TITOLO II: OGGETTO SOCIALE - DOMICILIO DEI SOCI-----
ART. 4 (OGGETTO) - La società si propone di esercitare in via
stabile e principale un'attività d'impresa di interesse gene-
rale, senza scopo di lucro e per il perseguimento di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando moda-
lità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più
ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri
soggetti interessati alle loro attività.-----
In particolare, la società ha ad oggetto le seguenti attività
d'impresa:-----
a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai
sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive mo-
dificazioni, nonché' le attività culturali di interesse
sociale con finalità educativa;-----
b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al
miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'uti-
lizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente,
di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e
pericolosi;-----
c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legisla-
tivo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
d) formazione universitaria e post-universitaria;
e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
f) organizzazione e gestione di attività culturali, arti-

- stiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;-
- g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;-----
 - h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;-----
 - i) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;-----
 - j) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;-----
 - k) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;----
 - l) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 dell'art. 2 del Decreto;-----
 - m) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporanea diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;-----
 - n) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;-----
 - o) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.-----

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la concessione di garanzie reali e/o personali; può anche assumere sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto

analogo od affine o connesso al proprio.-----
Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla L. 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla L. 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.-----

ART. 5 (DOMICILIO DEI SOCI) - Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.-----

E' onere dei soci comunicare alla società anche il numero di telefax e l'indirizzo e-mail. In mancanza non sarà possibile l'utilizzazione nei confronti del socio di tali forme di comunicazione.-----

-----**TITOLO III: CAPITALE - QUOTE - CONFERIMENTI**-----

ART. 6 (CAPITALE) - Il capitale sociale è di **Euro 10.050,00 (diecimilacinquanta virgola zero zero)**, diviso in quote ai sensi di legge. -----

Possono essere conferiti, sia in sede di costituzione che in sede di aumento del capitale sociale, oltre al danaro, beni in natura e crediti e tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresa la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.-----

Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci mediante nuovi conferimenti.-----

In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute; ai soci che ne facciano contestuale richiesta all'atto della sottoscrizione, spetta il diritto di sottoscrivere la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta dagli altri soci, in proporzione alle partecipazioni possedute.-----

Salvo che per il caso di cui all'art.2482-ter del codice civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.-----

Non sono comunque ammesse deliberazioni di aumento di capitale gratuito, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 3 comma 3 del Decreto.-----

Nel caso di riduzione del capitale per perdite non è necessario il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni, a norma dell'art. 2482 bis, 2° comma c.c.-----

Fermo il disposto di cui all'articolo 2467 del Codice Civile, i soci potranno eseguire in conformità alle vigenti disposi-

zioni fiscali, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta del risparmio fra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.-----
In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, previa conforme decisione dei soci da assumere in sede assembleare.-----

ART. 7 (CESSIONE DI QUOTE) - Le quote sociali sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte e per atto tra vivi a titolo gratuito.-----

Le quote sociali sono liberamente trasferibili con atto a titolo oneroso solo a favore:-----

- a) di altri soci;-----
- b) del coniuge o del convivente more uxorio di un socio;-----
- c) di parenti in linea retta di un socio, in qualunque grado;-----
- d) di parenti in linea collaterale di un socio nel secondo grado;-----

- e) di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società socia;-----

In qualsiasi altro caso di trasferimento a titolo oneroso ai soci spetta il diritto di **prelazione**.-----

Pertanto il socio che intenda cedere in tutto o in parte a terzi la propria quota dovrà informarne con lettera raccomandata l'organo amministrativo, indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo offerto e tutte le altre condizioni dell'alienazione; l'organo amministrativo ne darà comunicazione agli altri soci, i quali potranno rendersi acquirenti della quota offerta, in proporzione della quota rispettivamente posseduta, entro trenta giorni da quello in cui è fatta la comunicazione.-----

Il trasferimento delle quote per atto tra vivi a titolo oneroso sarà soggetto, in subordine, al **gradimento** da parte degli altri soci.-----

I soci, una volta deciso di non esercitare il diritto di prelazione, delibereranno, a maggioranza del capitale sociale residuo (cioè quello non oggetto di cessione), la possibilità di cessione al terzo indicato dal proponente venditore.-----

L'organo amministrativo deve comunicare la decisione dei soci al socio richiedente mediante lettera raccomandata A/R o equivalente elettronico da inviarsi entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla delibera dei soci.-----

Qualora entro il suddetto termine non pervenga alcuna comunicazione al socio richiedente, il gradimento deve intendersi negato.-----

Trattandosi di mero gradimento, per il caso in cui non venga consentita la cessione, il socio proponente venditore avrà la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c..-----

In ogni caso, l'ammissione di nuovi soci dovrà rispettare il principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del decreto.-----

-----**TITOLO IV: AMMINISTRAZIONE**-----

ART. 8 (ORGANO AMMINISTRATIVO) - La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri o da un numero di amministratori da due a cinque, ai quali potrà essere affidata l'amministrazione disgiuntamente o congiuntamente.-----

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.-----

Essi possono anche non essere soci, sono rieleggibili, durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea e anche fino a revoca, decadono e si sostituiscono a norma di legge.-- In ogni caso, la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è riservata all'assemblea dei soci.-----

Nei casi in cui l'impresa sociale superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del codice civile ridotti-----

della metà, i lavoratori ed eventualmente gli utenti della impresa sociale potranno nominare almeno un componente sia dell'organo amministrativo che dell'organo di controllo, con le modalità previste da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrativo.-----

I soggetti che assumono le cariche sociali, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto, devono possedere i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:-----

- assenza di procedimenti penali e carichi pendenti;-----
- comprovata esperienza nelle attività svolte dalla società;--
- mancanza di esercizio di altre attività in conflitto di interessi; gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.-----

Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale i rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3 del Decreto.-----

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e può compiere tutti gli atti ed operazioni necessari ed occorrenti per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.-----

ART. 9 (IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) - Qualora esista il Consiglio di Amministrazione, questi elegge tra i suoi membri

un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.-----
Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta scritta almeno la metà dei suoi membri o i Sindaci effettivi se nominati.-----

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima e nei casi di urgenza a mezzo di telefax o e-mail spediti almeno due giorni prima. In mancanza di tali formalità, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica.-----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.-----

ART. 10 (AMMINISTRATORE DELEGATO) - Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri con la qualifica di Amministratore Delegato.--

ART. 11 (RAPPRESENTANZA LEGALE) - Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Unico o agli amministratori che la eserciteranno con le stesse modalità con le quali è stato a loro attribuito il potere di amministrazione, agli eventuali Amministratori Delegati, nei limiti della delega loro conferita, spetta la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.-----

L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori tecnici e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.-----

ART. 12 (RIMBORSO SPESE E COMPENSO) - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.-----

I soci possono inoltre, in sede di assemblea ordinaria, assegnare agli amministratori un compenso, purchè sia proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.-----

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.-----

-----**TITOLO V: ORGANO DI CONTROLLO**-----

ART. 13 (ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE) - Fatte salve disposizioni più restrittive previste dalla legge per le società a responsabilità limitata, la società deve nominare di uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397 comma 2 e 2399 del codice civile.-----

L'organo di controllo è costituito alternativamente, e su de-

cisione dei soci da adottare al momento della nomina, da un membro effettivo detto Sindaco Unico oppure da tre membri effettivi e due supplenti che formano il Collegio Sindacale, aventi i predetti requisiti; all'organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni, in quanto compatibili. -----

I membri dell'organo di controllo restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo viene ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.-----

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.-----

I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del Decreto, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 del Decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.-----

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.-----

Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, all'organo di controllo è attribuita anche la revisione legale dei conti. -----

Fatte salve disposizioni più restrittive previste dalla legge per le società a responsabilità limitata, nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.-----

ART. 14 (CONTROLLO DEI SOCI) - I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.-----

-----**TITOLO VI: ASSEMBLEE**-----

ART. 15 (DECISIONE DEI SOCI) - Nei casi previsti dalla legge,

le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.-----

Esse sono prese col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.-----

Comunque le modificazioni dell'atto costitutivo e la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482-bis, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis.-----

ART. 16 (CONSULTAZIONE SCRITTA - CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO) - Per "consultazione scritta" si intende il procedimento avviato da uno o più soci oppure uno o più amministratori con cui si propone ai soci, con comunicazione scritta su qualsiasi supporto, sottoscritta anche con firma digitale e inviata con qualsiasi mezzo che consenta di avere ricevuta a tutti gli altri soci e ad amministratori, sindaci o revisore, se nominati, una determinata decisione risultante chiaramente dal documento inviato. La risposta dei soci alla consultazione deve essere apposta in calce alla proposta con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.-----

La decisione si intende adottata ove pervengano presso la sede sociale, entro trenta giorni dall'invio della prima proposta di decisione, i voti favorevoli di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salve le maggioranze più elevate richieste dal presente statuto.-----

La mancata risposta alla proposta di decisione equivale a voto contrario.-----

La data della decisione è quella in cui è pervenuto presso la sede sociale l'ultimo voto favorevole necessario all'approvazione della decisione.-----

Per "consenso espresso per iscritto" si intende il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale (salve le maggioranze più elevate richieste dal presente statuto) su un testo di decisione formulato chiaramente per iscritto su qualsiasi supporto. Il voto dei soci va apposto in calce al testo della decisione con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.-----

La data della decisione è quella in cui viene depositato presso la sede sociale il documento scritto contenente il testo della decisione ed i voti favorevoli necessari all'approvazione della stessa.-----

L'organo amministrativo, verificato che si è formata validamente la decisione dei soci in uno dei modi sopra descritti, deve darne immediata comunicazione a tutti i soci, agli amministratori ed ai sindaci o revisore, se nominati, e deve trascrivere senza indugio la decisione nel libro delle decisioni dei soci.-----

Tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta e il documento da cui risulta il consenso espresso per iscritto debbono essere conservati dalla società.-----

ART. 17 (ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE) - L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in mancanza da ciascuno degli amministratori, mediante lettera raccomandata spedita ai soci, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese, ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza o in qualunque altro modo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.-----

Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio.-----

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.-----

L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.-----

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori, i sindaci ed il revisore, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società.-----

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----

E' fatta salva la convocazione entro un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile ovvero, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.-----

ART. 18 (INTERVENTO E RAPPRESENTANZA) - Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano soci al Registro delle Imprese competente, fermo il disposto dell'art. 2470 primo comma c.c.-----

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, esclusivamente da altro socio. Le deleghe sono conservate dalla società.-----
Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea.-----

Con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrativo, saranno previsti tutti i casi e le modalità della partecipazione all'assemblea dei soci da parte dei lavoratori e degli utenti della impresa sociale, anche tramite i loro rappresentanti.-----

Salvo maggiori e più ampi diritti previsti dai predetti regolamenti, a ciascuna delle suddette categorie compete la nomina di un rappresentante comune che avrà facoltà di partecipare, con facoltà di intervento ma senza diritto di voto, alle assemblee dei soci, nonché di richiedere all'organo amministrativo informazioni relative agli argomenti di interesse.-----

ART. 19 (DIRITTO DI VOTO) - Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.-----

Il socio in mora nei versamenti, ai sensi dell'art.2466 del codice civile, non può esercitare il diritto di voto.-----

ART. 20 (PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA) - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di amministrazione, o, in caso di amministrazione plurima congiunta o disgiunta, dall'amministratore più anziano; in mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente a maggioranza relativa. Con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina pure un segretario, anche non socio, e sceglie fra i soci, se necessari, due scrutatori.-----

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.-----

ART. 21 (COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA) - L'assemblea si riunisce presso la sede sociale o, anche al di fuori di essa ed in qualunque altro luogo, purché in Italia ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art.2479 C.C. (modificazioni dell'atto costitutivo, decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci), con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti più della metà del capitale sociale.-----

ART. 22 (VERBALIZZAZIONE) - Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio (quando è richiesto dalla legge).-----
Il verbale deve dare conto degli esiti degli accertamenti effettuati dal Presidente relativi alla regolarità della costi-

tuzione, all'identità e legittimazione dei presenti, allo svolgimento ed ai risultati delle votazioni.-----
Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479-bis c.c. --

-----**TITOLO VII: BILANCIO ED UTILI**-----

ART. 23 (ESERCIZI SOCIALI) - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.-----

L'impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1 lettera g) della legge 6 giugno 2016 n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.-----

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia, qualora a giudizio dell'Organo Amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società essa potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----

ART. 24 (UTILI) - La decisione dei soci che approva il bilancio decide la destinazione degli utili di esercizio.-----

Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 16 del Decreto, l'impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.-----

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.-----

E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a) del Decreto. -----

A tal fine si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:-----

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;-----

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di

retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h);-----

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a);-----

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;-----

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai-----

loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché' alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2;-----

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.-----

L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:-----

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capita-

le effettivamente versato;-----
b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.-----

Le imprese sociali possono destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3 del Decreto, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi della società.-----

Questi possono essere distribuiti ai soci, in proporzione alla quota di capitale da ciascuno posseduta, oppure accantonati a riserva patrimoniale o rinviati in tutto o in parte ai successivi esercizi.-----

In ogni caso, dagli utili netti risultanti da bilancio di esercizio deve essere prelevata una somma non inferiore al cinque per cento da destinare alla riserva legale, fino a che questa non raggiunga il limite di legge.-----

-----**TITOLO VIII: SCIoglimento - LIQUIDAZIONE - VARIE**-----

ART. 25 (SCIoglimento) - La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, e per le altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del codice civile.-----

ART. 26 (LIQUIDAZIONE) - Le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori e la determinazione delle loro facoltà e del loro compenso dovranno essere stabilite dall'assemblea a norma dell'art.2487 c.c..-----

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del Decreto, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16 comma 1 del Decreto, secondo le disposizioni statutarie.-----

ART. 27 (TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE E CESSIONE D'AZIENDA). La trasformazione, la fusione e la scissione della

società devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere.-----
La cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario. -----
Tali atti devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni dell'apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.-----
L'organo di amministrazione notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti suddetti, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al decreto di cui sopra, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.-----
L'efficacia di tali atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. -----
ART. 28 (CLAUSOLA COMPROMISSORIA) - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, ad eccezione delle controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, verranno deferite ad un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.-----
L'Arbitro giudicherà secondo diritto, ai sensi degli articoli 34 e seguenti del D.LGS. 17 gennaio 2003, n.5. -----
ART. 28 (RINVIO) - Alla presente impresa sociale si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del Decreto legislativo del 03 luglio 2017 n. 112, le norme del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti le società a responsabilità limitata.-----
Firmato:-----
Alessandro Melillo-----
Amico Fausto-----
Roberto Giacalone-----
Salvatore Pilato notaio-----
Registrato a Caltanissetta - Serie: 1T Numero: 2775 del

09/11/2020. -----
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento
su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n.
82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese. -----
Imposta di bollo assolta in via telematica ai sensi del Decre-
to 22/02/2007 mediante M.U.I.-----